

ORDINANZA DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI VAREDO

N.	19
Data	20/05/2026

Oggetto : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE.

IL SINDACO

Ritenuto necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e contrastare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, e in particolare delle zanzare;

Viste:

- la comunicazione del 30 aprile 2026 prot. n. 34832 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza -Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria- acquisita agli atti in pari data prot. n. 8348;
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" prorogato con atto n. 245/CSR del 18 dicembre 2025;

Dato atto che, in Italia e in Europa si è assistito nell'ultimo decennio all'aumento della segnalazione di casi importati e autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere Aedes per quanto riguarda le prime tre e del genere Culex per quanto riguarda l'ultima;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di arbovirosi, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto che, per contrastare il fenomeno della presenza delle zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di arbovirosi, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà a effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Rilevato che la disciplina vigente non consente di affrontare con mezzi tipici e ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si

rivolgano alla popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzare ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita dalla data della presente ordinanza al 30 novembre 2026 riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di possibili scostamenti termici in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Ritenuto necessario provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza -Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria-

competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare gli artt. 50 e 54;

il R.D. 1265/1934, n. 1265 e ss. mm. e ii.;

la L. 833/1978 e ss. mm. e ii.;

lo Statuto comunale;

ORDINA

- ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree a essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;

- **ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

- **a tutti i conduttori di orti, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

- **ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 (cinque) giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

- ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi porta fiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua; in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza

di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, per quanto di competenza, al corpo di Polizia Locale, nonché a ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online e la diffusione nelle forme più adeguate;
- la trasmissione al Comando di Polizia Locale e a ATS Brianza.

COMUNICA

che in presenza di casi sospetti o accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree

circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà a effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss. mm. e ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e ss. mm. e ii.

IL SINDACO

Vergani Filippo